



Fraternalità
Sistemi

PER LA PERSONA, PER LA COLLETTIVITÀ

Regolamento segnalazione illeciti (whistleblowing)

Novembre 2023

Approvazione del documento			
	<i>Responsabile Funzione</i>	<i>Firma</i>	<i>Data</i>
Elaborato	RSGI - Funzione Conformità		
Verificato	RDSGI Coordinamento delle direzioni		
Approvato	Cda Verbale nr.221 21/11/2023		

Storia del documento			
<i>Codice</i>	<i>Azione</i>	<i>In vigore</i>	<i>Modifica</i>
--	Prima emissione	21/11/2023	

1.Scopo.....	3
2.Campo di applicazione	3
3.Quadro normativo di riferimento	3
4.Termini e definizioni	4
5.Soggetti segnalanti	5
5.1 – Il Segnalante	5
6.La Segnalazione.....	5
6.1 – La Segnalazione interna	5
6.2 - Oggetto della Segnalazione.....	6
6.3 - Contenuto della Segnalazione.....	6
6.4 – Le Segnalazioni anonime	7
7.Canali di segnalazione.....	7
7.1 - Tipologia.....	7
7.2 - Canale di Segnalazione interna.....	7
7.3 - Canale di Segnalazione esterna.....	8
7.4 – Divulgazione pubblica.....	9
7.5 - Denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile.....	9
8.Procedura di gestione delle segnalazioni	10
8.1 – Il Gestore.....	10
8.2 - Protocollo e custodia	10
8.3 – L’istruttoria preliminare	10
8.4 – L’indagine di merito.....	11
8.5 - Conflitto di interessi	12
8.6 – La comunicazione dell’esito	12
9.Tutela del Segnalante	12
10.Responsabilità del Segnalante.....	14
11.Riservatezza	14
12.Trattamento dati personali	16
13.Tracciabilità e archiviazione.....	16
14.Sanzioni	17

1.Scopo

Il 15 luglio 2023 è entrato in vigore il Dlgs. n.24/2023, che dà attuazione alla direttiva (Ue) 2019/1937 in materia di whistleblowing.

Il "whistleblowing" è il termine che identifica una segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini e qualunque altra categoria di soggetti.

Fraternità Sistemi Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale si è dotata di un sistema di segnalazione degli illeciti (whistleblowing) di seguito anche "Segnalazioni", al fine di poter individuare e contrastare tempestivamente ed efficacemente possibili comportamenti illeciti o irregolari, con lo scopo di diffondere una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza, all'interno della propria organizzazione aziendale.

Il Regolamento ha lo scopo di fornire informazioni chiare sui canali, le responsabilità ed i presupposti per effettuare le segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023.

2.Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alla società Fraternità Sistemi in sostituzione di tutte le precedenti disposizioni in materia e riguarda il processo di Gestione e applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, del Codice Etico e del Sistema anticorruzione della Società.

3.Quadro normativo di riferimento

- Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante "La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione";
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo "Alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- Legge n. 179/2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica";
- "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle

disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” (ANAC – Approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023);

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Fraternità Sistemi ai sensi del D.lgs. 231/2001 nell'edizione di tempo in tempo vigente;
- Codice Etico adottato da Fraternità Sistemi nell'edizione di tempo in tempo vigente;
- Procedure di Fraternità Sistemi di tempo in tempo vigenti.

4. Termini e definizioni

Fraternità Sistemi: Fraternità Sistemi Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale, via Rose di Sotto 61 – 25126 Brescia

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del D. lgs. n. 24/2023, articolo 3, commi 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno adottato da Fraternità Sistemi ai sensi dell'art 4 del Dlgs 24/2023 per consentire l'inoltro di segnalazioni di possibili violazioni di leggi, regolamenti, norme o procedure.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno.

Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al D. Lgs. n. 24/2023 articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Gestore: funzione cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna.

5. Soggetti segnalanti

5.1 – Il Segnalante

La persona segnalante (o whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo e in particolare:

- i componenti degli organi sociali (Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio, Sindacale etc.);
- il personale dipendente (compresi dipendenti in forza, ex dipendenti, lavoratori temporanei, apprendisti, tirocinanti o volontari in relazione a circostanze avvenute durante il rapporto di lavoro o il processo di selezione);
- tutti i soggetti esterni che intrattengono a diverso titolo rapporti con Fraternità Sistemi (i cd. Stakeholders) quali: clienti, fornitori, consulenti, appaltatori, subappaltatori, nonché collaboratori e dipendenti dei soggetti citati.

6. La Segnalazione

6.1 – La Segnalazione interna

In linea generale, Fraternità Sistemi incoraggia i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

Le segnalazioni sono comunicazioni di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché di elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede, con spirito di responsabilità ed avere carattere di interesse per il bene comune.

Lo strumento del Whistleblowing non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate o mosse in malafede.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato:

- i. il ricorso ad espressioni ingiuriose o denigratorie;
- ii. l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie, calunniose, vendicative o comunque dettate da astio o malevolenza;
- iii. l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato (in tal caso, il Segnalante potrà essere sanzionato, come previsto di seguito).

6.2 - Oggetto della Segnalazione

Le Segnalazioni devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili.

In particolare, ai sensi del D.lgs. 24/2023, formano oggetto di Segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che possano arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, a Fraternità Sistemi e che consistono in:

- 1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001,**
- 2. violazioni del MOGC 231 adottato dalla Società;**
- 3. violazioni del Codice Etico della Società;**
- 4. violazioni del Codice di Buona Condotta della Società;**
- 5. violazioni del Sistema Anticorruzione della Società;**
- 6. violazioni del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro;**
- 7. violazioni sulla sicurezza e protezione delle informazioni, Regolamento UE 679/2016 (GDPR).**

6.3 - Contenuto della Segnalazione

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

La Segnalazione deve contenere i seguenti elementi minimi:

- le generalità del Segnalante;
- una chiara e completa descrizione dei fatti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo dei fatti segnalati;

- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

6.4 – Le Segnalazioni anonime

Ai sensi della norma UNI ISO:37001 in materia di anticorruzione, le segnalazioni dei casi di corruzione attiva o passiva sono ammesse anche in forma anonima, sempreché adeguatamente circostanziate, rese con dovizia di particolari e con elementi tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati ed avvenuti in ambito lavorativo.

Si evidenzia che in caso di Segnalazione anonima il Gestore e/o gli Organi Societari competenti potrebbero non essere messi nelle condizioni di eseguire gli approfondimenti necessari a dare seguito alla Segnalazione e che l'identità del Segnalante potrebbe, comunque, essere desunta dalle circostanze riportate nella Segnalazione stessa.

Per quanto concerne la garanzia di riservatezza dell'identità del Segnalante si rimanda al capitolo 11. Riservatezza.

7. Canali di segnalazione

7.1 - Tipologia

I canali di Segnalazione previsti dal Dlgs 24/2023 sono i seguenti:

1. **canali di Segnalazione interni**
2. **canale di Segnalazione esterna**
3. **divulgazione Pubblica**
4. **denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile.**

7.2 - Canale di Segnalazione interna

Fraternità Sistemi ha attivato un proprio canale di Segnalazione interna con garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La Segnalazione Interna deve essere la **prima scelta di segnalazione** in quanto garantisce una più efficace prevenzione ed accertamento della violazione, favorisce il miglioramento dell'Organizzazione e la promozione di una cultura della responsabilità sociale d'impresa.

La Segnalazione può essere effettuata in forma scritta od orale, secondo le modalità elencate in Tabella 1.

Tabella 1: Canale di Segnalazione interna

Forma	Id	Strumento
Scritta	1	Mediante piattaforma cloud, gestita da società terza, dunque, completamente estranea ai server ed all'ICT di Fraternità Sistemi. La piattaforma è dotata di protocolli e strumenti di crittografia, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e la confidenzialità delle informazioni fornite come richiesto dalla norma. Accesso dal sito web aziendale alla sezione "Società Trasparente / segnalazione illeciti (whistleblowing)", oppure direttamente dal LINK https://areariservata.mygovernance.it/#!/Login
	2	Mediante servizio postale in busta chiusa, da inviarsi all'indirizzo del Gestore della Segnalazione (rif. 8.1 – Il Gestore) comprensiva dei dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento.
Orale o verbale	3	Mediante dichiarazione rilasciata al Gestore della Segnalazione, previa prenotazione di appuntamento telefonico o di colloquio personale, da richiedere tramite la piattaforma. Il colloquio sarà fissato entro un tempo ragionevole e comunque entro 30 giorni dalla richiesta.

Non sono normate dal presente Regolamento e conseguentemente non possono godere delle tutele previste dal Dlgs 24/2023 segnalazioni o informazioni pervenute tramite email ordinaria, PEC, o depositate presso la sede legale o consegnate in modo difforme rispetto a quanto sopra previsto.

7.3 - Canale di Segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC" qualora, sia una segnalazione diversa da reati Dlgs 231/01¹ ed al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo² di appartenenza, l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio,

¹ Linee Guida ANAC rif. 3.5

² Per contesto lavorativo si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento;

- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna ai sensi della normativa di riferimento e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

7.4 – Divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (e quindi rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) qualora, sia una segnalazione diversa da reati Dlgs 231/01³ e se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7.5 - Denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile

I soggetti che hanno conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea possono presentare denuncia alle Autorità giudiziarie e contabili, per fatti di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

³ Linee Guida ANAC rif 3.5

8. Procedura di gestione delle segnalazioni

8.1 – Il Gestore

Il Gestore è la persona incaricata da Fraternità Sistemi per dare diligente seguito alla segnalazioni ricevute dalla Società.

Il Gestore viene scelto preferibilmente tra figure esterne alla cooperativa, in base a qualità morali riconosciute ed all'esperienza professionale idonea a svolgere l'incarico assegnato, con preferenza per quella in ambito legale.

Compito del gestore è:

- rilasciare al Segnalante l'avviso di ricevimento della Segnalazione, entro sette giorni dalla data di ricezione;
- vagliare l'ammissibilità della Segnalazione;
- vagliare il conflitto d'interessi;
- attivare l'Organo societario competente per l'indagine di merito;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante.

8.2 - Protocollo e custodia

Nel caso la Segnalazione venga effettuata tramite accesso alla piattaforma online, è la piattaforma stessa a garantire la protocollazione e custodia, tramite protocolli crittografati ed emissione del codice identificativo unico, in conformità con la normativa di riferimento.

Nel caso la Segnalazione venga effettuata in forma orale o tramite il servizio postale è compito del Gestore garantirne la protocollazione e custodia in idonee forme.

8.3 – L'istruttoria preliminare

Entro 7 giorni dalla data di ricezione, il Gestore, invia tramite la piattaforma, o attraverso le modalità e i recapiti eventualmente indicati dal segnalante, la comunicazione di avvenuta ricezione e presa in carico della Segnalazione.

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore attiva un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, ove ritenuto opportuno anche con il supporto del soggetto / organo di riferimento preposto all'indagine di merito, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione della norma.

Le cause di inammissibilità possono, ad esempio, essere:

- manifesta assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

- manifesta insussistenza dei presupposti di legge con riferimento alle persone che possono presentare segnalazioni, come indicate al Paragrafo 5.1 – Il Segnalante;
- accertato contenuto generico della Segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero, Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- produzione di sola documentazione, in assenza della Segnalazione di condotta illecita.

Qualora le informazioni fornite dal segnalante non risultassero sufficienti per le attività di indagine e/o la Segnalazione non risultasse idonea per identificare ipotesi di violazione, il Gestore potrà richiedere al Segnalante ulteriori elementi integrativi.

Il segnalante dovrà fornire le integrazioni richieste entro 30 giorni. Decorso tale termine, la Segnalazione potrà essere archiviata per impossibilità a procedere o per infondatezza della stessa. In caso di archiviazione, il Gestore avrà cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione.

8.4 – L'indagine di merito

L'indagine di merito (o "Investigazione") è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle Segnalazioni e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo in tutte le fasi la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e l'oggetto della Segnalazione.

L'Indagine di merito ha lo scopo di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.

L'investigazione viene affidata dal Gestore all'Organo Societario competente per la materia della segnalazione, secondo il prospetto in Tabella 2: Organo societario competente, che vi provvede con propri mezzi o anche avvalendosi di consulenti appositamente nominati, ovvero, di figure interne all'azienda, garantendo in tutte le fasi la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e sull'oggetto della Segnalazione.

Tabella 2: Organo societario competente

Soggetto / Organo	Tipologia soggetto / organo	Ambito
Organismo di Vigilanza ODV	Esterno	Reati presupposto Dlgs 231/01
Consigliere di Fiducia	Esterno	Discriminazioni e molestie
Collegio Sindacale	Esterno	Illeciti amministrativi contabili e societari
DPO	Esterno	Illeciti GDPR

Funzione di Conformità	Interno	Reati corruttivi
Internal Audit	Interno	Altri illeciti non Dlgs 231

Di ogni investigazione, il soggetto incaricato predisporrà un report finale, che sarà acquisito nella piattaforma online, contenente le seguenti informazioni minime:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

8.5 - Conflitto di interessi

E' onere del Gestore valutare, prima dell'affidamento dell'indagine di merito, l'assenza di conflitto d'interesse, personale o professionale, all'interno dell'Organo societario preposto all'Indagine di merito.

In presenza di conflitto, il Gestore si attiva per lo svolgimento dell'indagine in proprio e/o con il supporto di altri Organi / funzioni aziendali capaci di garantire idonea imparzialità.

8.6 – La comunicazione dell'esito

Entro il termine di tre mesi viene fornito riscontro, utilizzando il medesimo canale di segnalazione impiegato dal Segnalante, sulla:

- archiviazione della Segnalazione, qualora non rispondente ai requisiti di norma;
- esito delle indagini e relativi provvedimenti adottati;
- stato di avanzamento della pratica. Qualora l'esito non fosse ancora disponibile.

Laddove la Segnalazione risulti fondata, l'esito dell'Indagine di merito sarà comunicato:

- al segnalante (ove non ancora comunicato);
- alle funzioni societarie preposte, per le azioni del caso (mitigazione / correzione del danno, revisione delle procedure, aggiornamento del Modello 231, del sistema Anticorruzione, assunzione dei provvedimenti gestionali o disciplinari).

Annualmente, il Gestore della Segnalazione riepiloga al CdA l'attività svolta e le casistiche di Segnalazione.

9. Tutela del Segnalante

Fraternità Sistemi garantisce al Segnalante l'applicazione delle misure di protezione nel caso in cui:

- al momento della Segnalazione il segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni trasmesse fossero veritiere ed avessero ad oggetto quanto indicato nel paragrafo 6.2 - Oggetto della Segnalazione;

- la Segnalazione sia stata effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 7.2
- Canale di Segnalazione interna

Si ricorda che sul Gestore della Segnalazione e sui soggetti / organi coinvolti da quest'ultimo per l'indagine di merito gravano obblighi di riservatezza la cui trasgressione comporta, in capo alle stesse funzioni, una responsabilità penale e civile; pertanto, il Segnalante può fornire, senza temere alcun tipo di ritorsione o ripercussione, ogni informazione ritenuta utile all'indagine.

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

In particolare il D. lgs. 24/2023 individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie che, qualora poste in essere in ragione della segnalazione, costituiscono ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023, ivi compreso il divieto di ritorsione, si applicano anche:

- ai facilitatori (ovvero quelle persone che assistono il Segnalante nella Segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali i predetti lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo dei predetti.

10. Responsabilità del Segnalante

Il Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità, anche disciplinare, del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave o comunque la Segnalazione compiuta con finalità diffamatoria.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso del Regolamento, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare l'Incolpato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Regolamento.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente Regolamento non sono garantite e al Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

11. Riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

La trasmissione e la comunicazione tra il Gestore e gli Organi incaricati dell'Indagine di merito è ammessa solo utilizzando i canali di comunicazione interni alla piattaforma online. Non è ammessa la trasmissione di documenti, informazioni, memorandum o altri dati via e-mail.

Non è consentito il tracciamento (es. registrazione e conservazione dei log) degli accessi del Segnalante ai canali di Segnalazione interna ed esterna (ANAC).

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.⁴.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di Segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

⁴ Art. 329 c.p.p. "Gli atti d'indagine (...) sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (...) Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può (...) consentire (...) la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi (...) Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni".

12. Trattamento dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

13. Tracciabilità e archiviazione

Il Gestore della Segnalazione è tenuto a documentare le Segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

Tutti i documenti raccolti e/o elaborati nel contesto del presente Regolamento sono conservati per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Le segnalazioni effettuate su Piattaforma online sono documentate ed archiviate dalla piattaforma. Se per la Segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la Segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Gestore. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore essa, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

14.Sanzioni

La Società irroga adeguate sanzioni (diverse a seconda del soggetto coinvolto) a coloro che si rendono responsabili delle condotte di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- ritorsione o ostacolo (anche nella forma del tentativo) alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza in merito all'identità del Segnalante, del Segnalato, di colui comunque menzionato nella Segnalazione, nonché in ordine al contenuto della Segnalazione;
- attuazione di misure ritorsive nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti indicati al Capitolo 8 della presente Policy.

La Società, infine, irroga sanzioni quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.